

## Comitato Ecolabel Ecoaudit — Sezione EMAS Italia

Numero 2

**Anno 2013** 





Informazione sul sistema europeo di Ecogestione ed Audit (EMAS)

# Pubblicata la Guida per gli utenti EMAS

Lo scorso 4 marzo la Commissione Europea ha adottato, con decisione n. 131, la Guida per gli utenti che vogliono aderire allo schema EMAS. La base giuridica per l'emissione di tale documento viene fornita dall'articolo 46, comma 5, del Regolamento

EMAS il quale afferma testualmente: "La Commissione pubblica linee guida per l'utente che illustra le misure necessarie per aderire ad EMAS". In ottemperanza a tale obbligo dunque, agli inizi del 2010, è stata prodotta la prima bozza del

documento che ha poi avuto una lunga gestazione. Ciò è stato in parte dovuto alla necessità di acquisire maggiore esperienza e definire alcune questioni che la nuova versione del Regolamento, emanata nel 2009, aveva lasciato in sospeso.

In primo luogo si è stabilito di attendere l'emanazione dell' apposita linea guida (Decisione della Commissione n. 832 del 7 dicembre 2011) che riguarda il contesto globale e la registrazione di *corporate* europea, in cui sono state chiarite molte delle questioni legate alle registrazioni fuori della Comunità Europea e alle registrazioni che comportano la cooperazione tra più organismi competenti di diversi Stati Membri. Per non appesantire il documento e duplicare le informazioni al pubblico, tali questioni

non sono inserite anche nella Guida utenti. Inoltre l'introduzione, nell'ultima versione del Regolamento EMAS, dell'uso degli indicatori chiave ha richiesto una maggiore esperienza applicativa in quanto il Regola-

mento si è dimostrato troppo rigido e non applicabile ad alcune realtà specifiche. Soltanto l'esperienza degli organismi competenti nell'applicazione del Regolamento negli scorsi anni ha evidenziato la necessità di dare alle organizzazioni

registrate una certa flessibilità nell'utilizzo degli indicatori chiave. Si consideri ad esempio la produzione di energia elettrica per cui è significativo rapportare i consumi all'energia prodotta, che ovviamente non può essere espressa in tonnellate, come richiesto attualmente dal Regolamento, ma in kwh, come previsto dalla Guida.

Dunque, a valle di tali considerazioni che evidentemente hanno richiesto del tempo, è stato possibile adottare la Guida utenti.

Il documento consiste in una descrizione dei requisiti del Regolamento e di come applicare tali requisiti, con vari esempi esplicativi ed approfondimenti. Riporta inoltre alcune considerazioni sui costi e sui benefici dell'adesione allo schema ed alcune con-

siderazioni collaterali come il passaggio da altri sistemi di gestione ambientale ad E-MAS, quali sono le possibilità di semplificazioni per le piccole imprese, cosa si intende per distretto e approccio per fasi di cui all'articolo 37 del Regolamento. Vi si trova inoltre un accenno all'utilizzo dei Documenti di Riferimento Settoriali, in via di elaborazione da parte della Commissione, di cui le organizzazioni devono tenere conto e per i quali, se esistenti, devono specificare nella dichiarazione ambientale come sono stati usati. Nella Guida si ritrovano anche alcuni degli orientamenti sull'utilizzo del logo, facenti parte della Decisione della Commissione n. 681/2001 abrogata in seguito all'emanazione della nuova versione di EMAS.

Infine si evidenzia che la Guida utenti è stata adottata con una Decisione della Commissione ma non è parte degli articoli della Decisione, bensì è un allegato alla Decisione n. 131/2013. Questo aspetto formale ha fatto sì che la Guida utenti non dovesse essere approvata formalmente dal Comitato ex art. 49 (tramite voto degli Stati Membri), velocizzando quindi l'iter di adozione e rendendo più semplice una eventuale futura modifica.

Nelle pagine seguenti si propone un approfondimento su alcune parti specifiche della Guida utenti, ritenute più interessanti.

# I contenuti della Guida utenti

Dopo una prima parte introduttiva in cui sono indicati i principi della politica ambientale della UE e che cosa ci si prefigge attraverso lo strumento EMAS (capitoli I e II), nel cap. III sono analizzati i costi e i benefici dell'attuazione di EMAS.

#### I COSTI E I BENEFICI DI EMAS

L'analisi prende il via dai risultati di uno studio realizzato dalla Commissione Europea attraverso un sondaggio rivolto alle organizzazioni registrate rispetto ai benefici maggiormente riscontrati nell'applicazione dell'EMAS, dalle risposte emerge che: nel 21% dei casi la voce "Risparmi su energia-/risorse" rappresenta il beneficio maggiore; con il 18% "la riduzione degli incidenti ne-

gativi", tra cui è compresa anche la minore incidenza delle violazioni della legislazione ambientale, si colloca al secondo posto; nel 17% dei casi "lo sviluppo delle relazioni con le parti interessate" rappresenta un importante beneficio sentito soprattutto nella Pubblica Amministrazione e nelle imprese operanti nel settore dei servizi; per il 12% l'EMAS si traduce in "maggiori opportunità di mercato" in termini di mantenimento dei clienti ed espansione della propria attività con possibili vantaggi in caso di appalti pubblici qualora siano richiesti particolari requisiti di gestione ambientale nel contratto. Le linee guida fanno anche riferimento alla possibilità da parte delle organizzazioni

registrate EMAS di godere di semplificazioni normative, a cui si è fatto ricorso anche in Italia in diversi settori e con diverse modalità (vedi elenco nel documento ISPRA <a href="http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/emas/semplificazioni-ed-agevolazioni/semplificazioni-normative">http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/emas/semplificazioni-normative</a>

Le linee guida riportano inoltre un interessante raffronto tra i costi di attuazione del primo anno e di mantenimento negli anni successivi e i risparmi annuali potenziali stimati tenendo conto solo di quelli riconducibili all'efficienza energetica.




## I contenuti della Guida utenti

Segue da pag. 1

Ne emerge un interessante quadro secondo cui le organizzazioni recuperano i costi di attuazione (pari a 22.500 € per le microimprese, a circa 40.000 € per piccole a medie fino a 67.000 € per • Dichiarazione ambientale;

le grandi) in 1 o 2 anni potendo contare su risparmi annuali che in termini massimi sono stimati in 10.000 € per le microimprese, in 40.000 € per le piccole, in 100.000 € per le medie ed in 400.000 € per le grandi. Provando quindi ad elaborare un prospetto in cui si



#### APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO EMAS


Nel Capitolo IV la Guida ripercorre i principali passi che un'organizzazione deve fare per aderire allo schema EMAS. Attraverso un largo uso di schemi e tabelle esemplificative analizza come procedere in ognuna delle fasi previste dal Regolamento, arricchendo ognuna di esse con esempi pratici:

- analisi ambientale (individuazione e valutazione sia degli obblighi normativi e i dei limiti delle autorizzazioni che degli aspetti ambientali diretti e indiretti derivanti dai propri processi produttivi, attività e servizi);
- applicazione del sistema di gestione ambientale in conformità alla sez. 4 della norma ISO 14001 (Politica ambientale, pianificazione, obiettivi e traguardi ambientali, programma



ambientale, risorse, ruoli, responsabilità e autorità; attività di verifica);

- Attività di audit interno e Riesame della Dire-



Per quanto riguarda la conduzione degli audit, in aggiunta a quanto stabilito nell'allegato III al Reg. EMAS, la Guida richiama, in particolare, l'attenzione degli utenti sui seguenti aspetti:

- il profilo degli auditors: le attività devono essere svolte da personale (interno o esterno) qualificato che conosca a fondo gli aspetti tecnici dei processi, gli aspetti ambientali e la normativa ambientale applicabile;
- l'importanza del coinvolgimento del personale operativo dell'organizzazione;
- la frequenza delle verifiche: la Guida ribadisce che, di norma, l'audit interno viene condotto almeno una volta l'anno e comunque in modo tale che tutte le attività dell'organizzazione che determinano impatti ambientali siano verificate nell'arco di 36 mesi. Le attività più complesse, alle quali sono associati gli aspetti e gli impatti maggiormente significativi, dovrebbero essere invece sottoposte a audit interno con maggiore frequenza.

Per le organizzazioni di piccole dimensioni tale verifica interna può essere condotta ogni 2 anni anziché ogni anno e comunque in modo da coprire tutte le attività nell'arco di 48 mesi, avvalendosi, in presenza di determinate condizioni che devono essere confermate dal verificatore, delle deroghe previste dall'art. 7 del Regolamento. EMAS (sull'applicazione di detto articolo nel caso delle Pubbliche Amministrazioni il Comitato E-MAS ha anche emanato, nel settembre 2012, una specifica Posizione, consultabile sul sito ISPRA).

Per quanto riguarda le attività di verifica e convalida particolare attenzione dovrà essere posta sulle seguenti questioni:

- conformità legislativa: la Guida stabilisce che il verificatore ambientale deve utilizzare tutte le forme possibili per avere la certezza del rispetto della conformità relativamente a tutta la normativa ambientale applicabile all'organizzazione:
- multi-sito: viene riportato che, in fase di "prima convalida", non è ammesso il campionamento dei siti da sottoporre a verifica, ma che tutti i siti compresi nel processo di registrazione devono invece essere oggetto di verifica da parte del verificatore ambientale. Una volta ottenuta la registrazione, il programma delle verifiche di sorveglianza dovrà prevedere, per ciascun sito, almeno una visita ispettiva da parte del verificatore in un ciclo di

## **II LOGO**



### Promozione di EMAS

Nell'esempio che vi proponiamo in questo numero il logo EMAS, utilizzato a scopi promozionali senza numero di registrazione, viene utilizzato all'interno del logo del GAL Mongioie che sta attuando il progetto di portare in registrazione 42 comuni della provincia di Cuneo.



## Per comunicare l'adesione ad EMAS

Il modo più semplice per comunicare la registrazione della propria organizzazione è di riportare il logo EMAS nelle pagine internet, come nell'esempio che vi proponiamo. Si tratta della homepage della Lombarda Recuperi S.r.I. di Sesto San Giovanni, registrata dal 2003.



Inviateci i vostri esempi di uso del logo. Saremo lieti di pubblicarli



## Le nuove registrazioni

## Febbraio 2013

IT-001516: SIAF S.p.A.

IT-001517: Galvanica Nobili S.r.I

IT-001518: Comune di Avio (TN)

IT-001519: Bonelli Serramenti di Bonelli Massimo & C.

S.a.s.

IT-001520: Comune di Ledro (TN)

IT-001521: Sorgenia Green S.r.l.

IT-001522: Comune di Taio (TN)

IT-001523: Comune di Ronzone

(TN)

IT-001524: Comune di Sarnonico

(TN)

IT-001525: Agorà snc

IT-001526: FOSAM S.p.A.

IT-001527: Lux Fidelis di Galliussi

Aniceto s.a.s.

### Marzo 2013

IT-001528: Greta Alto Vicentino S.r.l.

IT-001529: Lenzi Tecnologie Uniper-

sonale S.r.l.

IT-001530: Atlas S.r.l.

IT-001531: B.S.B. Prefabbricati S.r.l.

IT-001532: En Plus S.r.l.

IT-001533: IREN Ambiente S.p.A. -

Discarica di Poiatica

IT-001534: GPS Standard S.p.A.

IT-001535: Fumagalli Industria Alimentare

Il registro completo EMAS è consultabile sul sito web dell'ISPRA

# I contenuti della Guida utenti

#### **USO DEGLI INDICATORI**

Gli indicatori chiave (Efficienza energetica, Efficienza dei materiali, Acqua, Rifiuti, Biodiversità, Emissioni) che le organizzazioni hanno utilizzato sulla base delle indicazioni fornite nell'Allegato IV del Regolamento EMAS III, trovano un quadro più dettagliato e per certi aspetti più esaustivo. Ribadendo che l'indicatore è e deve essere calcolato come il rapporto di due grandezze: il Consumo (A), la produzione (B) e un dato (R) che rappresenta il Risultato del rapporto tra A/B, le indicazioni della linea guida sono così sintetizzate:

#### Dato A (Consumo):

Efficienza Energetica: si intende il consumo totale annuo di energia espresso in MWh o GJ; la percentuale derivane da fonti rinnovabili deve essere solo quella prodotta dall'organizzazione; la quantità di energia rinnovabili acquistata da fornitori esterni non deve essere compresa in questo indicatore ma può essere considerata come facente parte degli "acquisti verdi"; (n.d.r.: ad esempio Euro/anno per acquisti verdi).

Flusso di materiali: il flusso di materiali annuo, che deve escludere i vettori energia e acqua, va misurato in tonnellate (t) e si suggerisce di suddividerlo in funzione dell'utilizzo nel processo produttivo ad es. legno, sostanze chimiche, prodotti intermedi, etc

Acqua: il consumo idrico totale annuo è espresso in metri cubi (m³) e rappresenta il quantitativo totale di acqua consumata in un anno dall'organizzazione. Come per il flusso di materiali, si suggerisce di specificare le diverse tipologie di consumo e la fonte di approvvigionamento indicando ad esempio i quantitativi di acqua prelevata da acquedotto da falda freatica etc. Altre informazioni a completamento del ciclo idrico dell'organizzazione possono includere le quantità di acque reflue (n.d.r.: ad es derivanti dalla produzione e dai servizi), la quantità di quelle trattate (n.d.r.: ad es. all'uscita dall'impianto di depurazione e conferite in corpo idrico recettore), e riutilizzate (n.d.r.: ad es. espresse in m<sup>3</sup> o in % di ricircolo), la quantità di acqua piovana riciclata etc; (N.d.R.: ad es. espressa in m<sup>3</sup> e in % di ricircolo ove la normativa cogente lo consente).

Rifiuti: la produzione totale annua di rifiuti secondo l'Allegato IV del Regolamento EMAS III va espressa in tonnellate (t): nello specifico i rifiuti divisi per tipologia vanno espressi in tonnellate, quelli pericolosi in tonnellate o chilogrammi. La Guida suggerisce di suddividere i flussi in modo da distinguere tra rifiuti pericoloso e rifiuti non pericolosi. Per la suddivisione dei flussi si possono prendere i risultati derivanti dall'Analisi Ambientale che si avvale anche dei pertinenti obblighi normativi in merito alle comunicazioni relative ai rifiuti (n.d.r.: cioè il MUD che contiene la comunicazione sui rifiuti speciali, sui veicoli fuori uso, sui RAEE etc) In merito alla classificazione ci si può avvalere del sistema di classificazione nazionale che si basa sull'elenco europeo dei rifiuti: la Guida definisce controproducente riportare lunghi elenchi di rifiuti, infatti sarebbe preferibile raggrupparli in funzione

della tipologia registrandoli per volume (n.d.r.: ad es. le eco balle misurate in m³): metallo, plastica, carta fanghi etc; utili informazioni potrebbero derivare anche dalla quantità



(tonnellate) di rifiuti recuperati, riciclati, (attraverso i consorzi) utilizzati come CDR o collocati in discarica etc

Biodiversità: viene riconosciuta la novità e la complessità di questo indicatore. La perdita di biodiversità legata alla problematica globale dei cambiamenti climatici rientra, secondo la Guida, negli indicatori che monitorano le emissioni in atmosfera, i consumi energetici i consumi idrici, la produzione di rifiuti etc. Anche per questo indicatore ci si deve avvalere della AAI per individuare gli aspetti ambientali diretti e indiretti determinati dalle attività dell'organizzazione che potrebbero causare un impatto sulla biodiversità. Si devono tenere in considerazione non solo quelli locali ma in generale quelli diretti e indiretti; viene comunque ribadito che non esiste un unico indicatore rilevante per tutte le organizzazioni ma spetta all'organizzazione individuare quello più pertinente. Infine si suggerisce di utilizzare l'indicatore riportato nell'Allegato IV (relativo all'uso del terreno espresso in m2 di superficie edificata) come denominatore comune che copra i locali dell'organizzazione; considerando oltre alle aree edificate anche quelle impermeabilizzate.

Emissioni: vengono suddivise in emissioni totali annue di gas ad effetto serra (CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, etc) espresse in tonnellate di CO2 equivalente e in emissioni totali annue (SO2, NOX) in kg o tonnellate. La Guida suggerisce di non sommare le tipologie di emissioni individuate in quanto gli impatti generati possono essere diversi. Sebbene il Regolamento EMAS non rappresenti il contesto opportuno per realizzare metodologie e strumenti volti a sviluppare inventari per la quantificazione delle emissione, la Guida chiarisce l'approccio da adottare per la quantificazione delle emissioni in particolare quelle responsabili dell'effetto serra. Innanzitutto si devono tenere in conto gli obblighi applicabili stabiliti della normativa vigente in materia, in particolare per gli impianti che rientrano nel sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE o nel regolamento che disciplina il Registro delle Emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (Emission Trading). Negli altri casi si possono applicare metodologie europee riconosciute a livello globale o a livello nazionale e regionale (n.d.r.: ad es. norme ISO-/EN/UNI). Benché ci sia l'obbligo nel Regolamento di riferire solo sugli aspetti diretti, un'organizzazione deve tenere in considerazione anche gli indiretti pertanto è consigliabile riferire anche sulle emissioni indirette di gas serra in maniera possibilmente separata, sebbene se ne ravvisano le difficoltà.



## I contenuti della Guida utenti

Segue da pag. 3

DATO B (PRODUZIONE)

La Guida non riportata alcuna novità rispetto a quanto già stabilito nel Regolamento mentre entra nella logica con cui stabilire gli indicatori. In altre parole aggiunge una certa flessibilità alle funzione degli indicatori elencate nell'Allegato IV C.1. Nell'elenco che segue se ne riporta

Condizioni per il ricorso alla clausola sulla riservatezza (ovvero l'indicizzazione degli indicatori rispetto ad un anno di riferimento Allegato IV C. par. 1): tale clausola può essere invocata se l'uso di un indicatore potrebbe far risalire la concorrenza al prezzo medio di produzione.

Condizioni per non riferire in merito ad uno specifico indicatore di cui all'-Allegato IV:ai fini della trasparenza la motivazione che porta un'organizzazione ad non usare un indicatore chiave deve essere riportata nella DA

Condizioni per riferire utilizzando un altro indicatore (A/B) invece di uno specifico indicatore chiave dell'Allegato IV; la scelta di un indicatore non contemplato tra i gli indicatori chiave, purché calcolato sempre rispettando il rapporto dato A (produzione) /B (consumo), deve essere giustificato in base all'AAI tenendo in considerazione,

Segue da pag. 3

UZIONE)

a alcuna novità
bilito nel Regolala la lariga gan qui

se disponibile, il documento di riferimento settoriale. Ad esempio per un'attività turistica invece del numero di addetti si può utilizzare il numero di notti per ospite; una scuole può utilizzare il numeri di alunni, un

ospedale il numero di pazienti ricoverati almeno per una notte etc

Condizioni per l'utilizzo di altri elementi nell'espressione del dato A e del dato B oltre agli specifici indicatori chiave: un'organizzazione potreb-

be utilizzare anche altri elementi per definire il dato A e il dato B ad esempio per una organizzazione di servizi il dato B potrebbe essere riferito al numero di addetti.

Unità di misura: se l'organizzazione ritiene che le unità di misura suggerite dall'Allegato IV per gli indicatori chiave non riflettono le prestazioni ambientali e non forniscono un'immagine chiara ai fini della comunicazione essa può ricorrere ad alternative purché vengano giustificate e le unità di misura adottare e queste siano convertibili in quelle indicate dal regolamento. Se è possibile la conversione dovrebbe essere inserita a piè di pagina.

Valute diverse dall'euro connesse a valore aggiunto lordo o al fatturato

**totale annuo**: per le organizzazione che non appartengono all'Eurozona è consentito l'uso della propria valuta nazionale.

L'uso di altri indicatori di prestazioni ambientale deve essere riferito dall'organizza-

zione se sono menzionati nella AAI.

Una puntualizzazione a parte è relativa al principio di responsabilità locale in base al quale anche se non richiesto dal Regolamento le organizzazioni sono tenute a riferire

a livello di sito sull'andamento delle emissioni in atmosfera e nell'acqua, dei consumi idrici, dei consumi energetici e della quantità di rifiuti prodotti. Si deve tenere in considerazione che il miglioramento continuo è possibile sui siti permanenti e non in quelli temporanei. Se la questione dovesse essere sollevata (n.d.r.: ad es. Stakeholder, Autorità di Controllo Locali) il principio di responsabilità deve essere enunciato nella DA. In tal caso si deve prendere in considerazione la possibilità di attuare misure alternative tra cui l'uso di altri indicatori qualitativi avvalendosi di documenti di riferimento settoriali nei settori per i quali sono stati elaborati.(ad es settore delle costruzioni).

Per consultare gli esempi riportati nella Guida visionare le Tabelle 7 e 8 pagina 27 del Documento.

# Notizie dal Comitato Ecolabel Ecoaudit

Il Comitato Ecolabel Ecoaudit - Sezione EMAS Italia ha emanato i seguenti documenti:

- "Procedura di registrazione delle organizzazioni aventi sede sul territorio italiano" rev. 10 del 19 febbraio 2013
- "Procedura per la registrazione cumulativa UE per le organizzazioni che facciano richiesta di registrazione in Italia" rev. 0 del 19 febbraio 2013

Entrambi i documenti sono pubblicati sul sito internet di ISPRA:

http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/emas/documentazione/procedure

**ISPRA** 

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale Via Vitaliano Brancati, 48 00144 Roma

Tel.: 06-50072020 Fax: 06-50072078

E-mail: emas@isprambiente.it



Hanno collaborato a questo numero:

Bertrand Capra Barbara D'Alessandro Mara D'Amico Valeria Tropea Silvia Ubaldini

# Siamo su internet per qualsiasi informazione su EMAS:

www.isprambiente.it/certificazioni/site/it-IT/

Questa newsletter non rappresenta una testata giornalistica: riportando le novità in ambito EMAS, viene aggiornata esclusivamente sulla base della disponibilità di nuove informazioni e quindi senza periodicità.